



Ambito Alcol

Novembre 2025

Capitolato d'oneri relativo alla dealcolizzazione di bevande alcoliche

Versione 1.0

I capitolati d'oneri sono disposizioni d'esecuzione della legislazione sull'alcol e degli atti federali non concernenti l'ambito dell'alcol; sono parte integrante della concessione.

Dai capitolati d'oneri non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni e dei termini

Abbreviazione termine	/ Significato
alco-dec	Piattaforma elettronica per la dichiarazione dei dati relativi all'alcol.
Bevande spiritose	Bevande contenenti etanolo ottenuto per distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini del presente capitolato d'oneri, per «bevanda spiritosa» si intende anche l'etanolo puro o diluito destinato al consumo umano.
Periodo d'intervento	Periodo durante il quale gli organi di controllo dell'UDSC possono verificare la produzione (fino alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene dichiarata la produzione).
Prodotti sfusi	Tutti i tipi di recipienti con capacità superiore a 10 l.
Etanolo	Alcol etilico (C ₂ H ₅ OH) in tutte le sue forme, qualunque sia il modo di fabbricazione e impiego.
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont www.bazg.admin.ch e-mail: alkohol@bazg.admin.ch

Indice

0	Modifiche	5
1	In generale	5
2	Concessioni.....	5
2.1	Concessione per l'esercizio di una distilleria professionale	5
2.2	Concessione per l'esercizio di una distilleria per conto di terzi	6
2.3	Altre concessioni.....	6
3	Basi legali	6
4	Impianti di dealcolizzazione e locali	6
4.1	Luogo di stazionamento e cambiamento del luogo di stazionamento	7
4.2	Acquisto, vendita, installazione e modifiche	7
4.3	Prestito e locazione.....	7
4.4	Modifiche d'utilizzo degli impianti di dealcolizzazione.....	7
5	Personale.....	7
6	Materie prime.....	8
7	Processo di dealcolizzazione	8
7.1	Utilizzo di alco-dec	8
7.2	Presa in consegna delle materie prime	8
7.3	Domanda di autorizzazione.....	8
7.4	Autorizzazione	8
7.5	Immagazzinamento intermedio di etanolo	9
8	Imposizione	9
8.1	Determinazione del tenore alcolico	9
8.2	Determinazione della quantità di alcol.....	9
8.3	Dichiarazione di produzione	9
8.3.1	Distruzione o denaturazione dell'etanolo.....	10
8.3.2	Periodo d'intervento	10
8.4	Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose.....	10
9	Immagazzinamento dell'etanolo prodotto	10
10	Controllo	11
11	Commercio e pubblicità di bevande spiritose.....	11
12	Mescita di bevande spiritose.....	11
13	COV	11

Capitolato d'oneri relativo alla dealcolizzazione di bevande alcoliche

0 Modifiche

Modifica / versione	Data	Capitolo	Punto	Modifiche
1.0	Novembre 2025	-	-	Versione iniziale

1 In generale

Il presente capitolato d'oneri è destinato alle persone che dispongono di un impianto di dealcolizzazione o che intendono acquistarne uno.

La dealcolizzazione è un processo che consiste nel rimuovere tutto o parte dell'alcol etilico contenuto in una bevanda fermentata, come vino, birra o sidro oppure, più raramente, in una bevanda spiritosa (di seguito «materie prime»), conservandone il più possibile gli aromi, la struttura e le qualità organolettiche. I principali metodi di dealcolizzazione sono la distillazione sottovuoto, l'osmosi inversa e la filtrazione a tamburo rotante.

Oltre alla bevanda completamente o parzialmente dealcolizzata ottenuta al termine del processo, la dealcolizzazione genera un sottoprodotto contenente etanolo (di seguito «etanolo») che può essere riutilizzato, ad esempio, nella produzione di bevande spiritose, nell'industria farmaceutica o cosmetica oppure per la produzione di biocarburanti, prodotti detergenti o disinfettanti.

L'etanolo così recuperato è considerato una bevanda distillata ai sensi della legislazione sull'alcol ed è soggetto all'imposta sulle bevande spiritose, a meno che non venga distrutto o reso non idoneo al consumo.

2 Concessioni

Poiché il diritto di fabbricare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione, chiunque intenda effettuare la dealcolizzazione di materie prime necessita di una concessione dell'UDSC.

L'UDSC accorda tali concessioni solo per la produzione industriale, vale a dire alle persone la cui produzione annuale supera regolarmente i 200 l di alcol puro. Sebbene l'obiettivo principale della dealcolizzazione non sia la produzione di bevande distillate, le persone interessate devono soddisfare gli stessi requisiti dei produttori professionali di bevande distillate.

A seconda delle esigenze l'UDSC rilascia una o più delle seguenti concessioni:

2.1 Concessione per l'esercizio di una distilleria professionale

Le persone che intendono dealcolizzare le proprie materie prime devono essere titolari di una **concessione per l'esercizio di una distilleria professionale**. Le disposizioni del [Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori professionali](#) si applicano per analogia, salvo disposizioni contrarie del presente capitolato d'oneri.

2.2 Concessione per l'esercizio di una distilleria per conto di terzi

Le persone che intendono dealcolizzare materie prime per conto di terzi devono, in più della concessione professionale, essere titolari di una **concessione per distilleria per conto di terzi**. Le disposizioni del [Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec](#) si applicano per analogia, salvo disposizioni contrarie del presente capitolato d'oneri.

2.3 Altre concessioni

Per le persone che si occupano della dealcolizzazione delle materie prime senza utilizzare l'etanolo recuperato, l'UDSC accorda **altre concessioni** in base alle loro esigenze specifiche. Ciò si verifica in particolare quando l'etanolo recuperato viene sistematicamente distrutto o reso non idoneo al consumo al termine del processo di dealcolizzazione.

Se le condizioni sopra indicate sono soddisfatte, le procedure relative al processo di dealcolizzazione, alla imposizione e allo immagazzinamento dell'etanolo prodotto (cfr. punti da 7 a 9) possono discostarsi dalle disposizioni del capitolato d'oneri. In tali casi, le particolarità sono regolate, d'intesa con l'UDSC, nel rapporto d'accettazione allegato alla concessione.

3 Basi legali

Sono determinanti le prescrizioni e le disposizioni seguenti:

- [Articoli 105 e 131 della Costituzione federale](#) (Cost.; RS 101)
- [Legge del 21 giugno 1931 sull'alcool](#) (LAlc; RS 680)
- [Legge del 18 marzo 2025 sulle dogane](#) (LD; RS 631.0)
- [Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol](#) (OAlc; RS 680.11)
- [Ordinanza del 15 settembre 20217 concernente gli ammanchi di alcol](#) (RS 680.114)
- [Ordinanza del 5 ottobre 2010 sulla determinazione del tenore alcolico](#) (OTAl; RS 941.210.2)
- [Volantino relativo alla franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta](#)
- [Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini](#) (RS 631.035)
- [Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori professionali](#)
- [Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec](#)
- [Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)
- [Procedura d'emergenza alco-dec](#)

4 Impianti di dealcolizzazione e locali

Per quanto riguarda gli impianti di dealcolizzazione e i locali devono essere rispettate le prescrizioni che seguono.

Capitolato d'oneri relativo alla dealcolizzazione di bevande alcoliche

- Per la dealcolizzazione è consentito utilizzare unicamente gli impianti indicati nella concessione.
- Gli impianti di dealcolizzazione e i relativi strumenti nonché i locali che li ospitano, devono soddisfare i requisiti della legislazione in materia di derrate alimentari.
- Le prescrizioni federali, cantonali e comunali in materia di smaltimento dei cascami della dealcolizzazione e di protezione delle acque e dell'ambiente devono essere rispettate.
- Gli edifici e gli impianti di dealcolizzazione devono soddisfare i requisiti delle autorità cantonali e comunali di polizia edilizia e vigili del fuoco.

4.1 Luogo di stazionamento e cambiamento del luogo di stazionamento

È considerata sede dell'impianto di dealcolizzazione il luogo di stazionamento principale indicato nella concessione. Qualsiasi cambiamento del luogo di stazionamento, anche di breve durata, deve essere comunicato preventivamente in forma scritta (per posta o per via elettronica) all'UDSC.

4.2 Acquisto, vendita, installazione e modifiche

L'acquisto, la vendita, l'installazione, la trasformazione, l'aumento della capacità di produzione e la sostituzione degli impianti di dealcolizzazione necessitano dell'autorizzazione preliminare dell'UDSC.

4.3 Prestito e locazione

Il prestito e la locazione di un impianto di dealcolizzazione necessitano dell'autorizzazione preliminare dell'UDSC. La relativa domanda deve essere presentata in forma scritta (per posta o per via elettronica) dal titolare della concessione.

4.4 Modifiche d'utilizzo degli impianti di dealcolizzazione

L'utilizzo degli impianti di dealcolizzazione per scopi diversi da quello previsto dalla concessione è soggetto all'autorizzazione dell'UDSC. Ciò riguarda in particolare l'organizzazione di seminari o eventi. Salvo accordo contrario con l'UDSC, la domanda deve essere presentata in forma scritta (per posta o per via elettronica) dal titolare della concessione. Nella domanda devono essere indicati l'utilizzo previsto, la durata di utilizzo e il luogo.

5 Personale

Oltre al titolare della concessione, anche i suoi dipendenti sono autorizzati a svolgere attività legate alla dealcolizzazione. I dati personali di tutte le persone interessate devono essere comunicati in forma scritta (per posta o per via elettronica) all'UDSC.

Il titolare della concessione deve assicurarsi che le persone che lavorano nella sua impresa rispettino le disposizioni e le prescrizioni della legislazione sull'alcol.

6 Materie prime

I titolari della concessione hanno il diritto di dealcolizzare tutti i tipi di bevande alcoliche fermentate o distillate. Il titolare della concessione deve tenere un registro che indichi la provenienza delle materie prime¹ (v. punto 10).

7 Processo di dealcolizzazione

Il seguente processo di dealcolizzazione riguarda principalmente i titolari di una concessione per l'esercizio di una distilleria professionale (punto 2.1) e/o di una distilleria per conto di terzi (punto 2.2). Per i titolari di un'altra concessione (punto 2.3) le disposizioni possono variare.

7.1 Utilizzo di alco-dec

I titolari della concessione devono registrarsi sulla piattaforma elettronica alco-dec per la dichiarazione dei dati relativi l'alcol.

Le informazioni relative ad alco-dec, comprese le procedure di emergenza in caso di problemi tecnici, sono disponibili sul sito Internet dell'UDSC (www.bazg.admin.ch/alcool → Produzione indigena → alco-dec).

7.2 Presa in consegna delle materie prime

Al momento dell'utilizzo o della ricezione delle materie prime destinate alla dealcolizzazione, i titolari della concessione devono determinarne la quantità esatta in litri o chilogrammi. I recipienti per lo stoccaggio delle materie prime devono essere calibrati ufficialmente o tarati e numerati.

7.3 Domanda di autorizzazione

Prima di avviare il processo di dealcolizzazione, il titolare della concessione deve presentare una domanda di autorizzazione in alco-dec selezionando dapprima la scheda «Produzione > Autorizzazione di distillare» e successivamente «Tipo di domanda > Materie prime».

Dopo aver inserito le informazioni richieste, il titolare della concessione deve confermare l'esattezza delle quantità di materie prime indicate nella domanda e i numeri dei contenitori interessati.

7.4 Autorizzazione

Una volta trasmessa la domanda in alco-dec, il titolare della concessione riceve l'autorizzazione di distillazione. Può avviare il processo di dealcolizzazione non appena nell'area clienti di alco-dec appare lo stato: «Operazione riuscita: Le è stata rilasciata

¹ Art. 7 cpv. 2 LAlc.

Capitolato d'oneri relativo alla dealcolizzazione di bevande alcoliche

l'autorizzazione di distillare xxxx». Se l'autorizzazione viene rifiutata, il titolare della concessione deve contattare l'UDSC.

I dati dell'autorizzazione sono vincolanti. L'UDSC può effettuare controlli sulle materie prime dichiarate e prelevare dei campioni da analizzare.

La dealcolizzazione può avvenire solo durante il periodo di validità dell'autorizzazione. Le rimanenti materie prime che devono ancora essere trattate dopo la scadenza dell'autorizzazione possono essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.

Durante il processo di dealcolizzazione, il titolare della concessione deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento all'UDSC informazioni sulla quantità di materie prime già dealcolizzate e sulle quantità di etanolo prodotte.

7.5 Immagazzinamento intermedio di etanolo

Salvo disposizioni contrarie convenute con l'UDSC, l'etanolo ottenuto dal processo di dealcolizzazione deve essere conservato separatamente in recipienti calibrati ufficialmente o tarati fino al termine del processo di imposizione.

8 Imposizione

Il seguente processo d'imposizione riguarda principalmente i titolari di una concessione per l'esercizio di una distilleria professionale (punto 2.1) e/o di una distilleria per conto di terzi (punto 2.2). Per i titolari di un'altra concessione (punto 2.3) le disposizioni possono variare

8.1 Determinazione del tenore alcolico

Il tenore alcolico di etanolo recuperato durante il processo di dealcolizzazione deve essere espresso in decimi di grado. Il titolare della concessione è libero di scegliere uno strumento di misurazione adeguato.

Per la determinazione ufficiale del tenore alcolico da parte dell'UDSC vengono utilizzati dispositivi di misurazione calibrati secondo l'OTAL. In caso di discrepanze, sono determinanti i valori stabiliti ufficialmente.

8.2 Determinazione della quantità di alcol

Per determinare la quantità di etanolo recuperato durante il processo di dealcolizzazione, i titolari della concessione devono utilizzare bilance o contatori volumetrici calibrati ufficialmente oppure recipienti, anch'essi calibrati ufficialmente o tarati.

La quantità può essere determinata in chilogrammi o in litri. Nel primo caso (chilogrammi), occorre tarare i recipienti che servono alla determinazione del quantitativo e utilizzare una bilancia calibrata ufficialmente. Nel secondo caso (litri), occorre utilizzare contenitori calibrati ufficialmente.

8.3 Dichiarazione di produzione

I titolari della concessione devono dichiarare l'etanolo recuperato immediatamente dopo la fine del processo di dealcolizzazione e prima di qualsiasi ulteriore trasformazione (ridistillazione, filtraggio ecc.). Per ciascun recipiente misurato, inseriscono nella dichiarazione di produzione la quantità di alcol (in chilogrammi o litri), il tenore alcolico e la temperatura indicata sull'alcolometro.

8.3.1 Distruzione o denaturazione dell'etanolo

Se al termine del processo di dealcolizzazione l'etanolo viene distrutto o denaturato, è comunque necessaria una dichiarazione di produzione. In questo caso il titolare della concessione deve:

- Inserire nel campo "Osservazioni per l'UDSC" della dichiarazione di produzione l'osservazione "Etanolo destinato alla distruzione/denaturazione" (o simile).
- Se l'etanolo viene distrutto, occorre compilare una [richiesta di distruzione](#) per ciascuna dichiarazione di produzione e trasmetterla all'UDSC, indicando il numero e la data della dichiarazione nel campo corrispondente.
- Se invece l'etanolo viene denaturato, occorre compilare una [domanda individuale per la denaturazione di bevande spiritose di produzione propria](#) per ciascuna dichiarazione di produzione e trasmetterla all'UDSC, indicando il numero e la data della dichiarazione nel campo «Prodotto (designazione esatta)».

L'UDSC decide in merito all'ulteriore modo di procedere. Se l'etanolo è correttamente distrutto o denaturato, non è soggetto all'imposta sulle bevande spiritose.

8.3.2 Periodo d'intervento

8.3.2.1 Principio

L'etanolo recuperato durante il processo di dealcolizzazione può lasciare i contenitori utilizzati per il riconoscimento o essere trasformato soltanto dopo la scadenza del periodo d'intervento indicato sul giustificativo di produzione (alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione di produzione).

8.3.2.2 Peculiarità in caso di dealcolizzazione per conto terzi

Se il titolare della concessione per distillerie per conto di terzi dealcolizza le materie prime per conto di terzi, il periodo d'intervento decorre solo se l'etanolo è destinato a un produttore professionale. Se l'etanolo è destinato ad altre categorie di produttori (agricoltori o piccoli produttori), non è necessario rispettare alcun periodo d'intervento.

8.4 Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose

Le informazioni concernenti la determinazione degli ammanchi e le conseguenze fiscali sono disponibili nel volantino [Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta](#).

9 Immagazzinamento dell'etanolo prodotto

Il seguente processo di immagazzinamento riguarda principalmente i titolari di una concessione per l'esercizio di una distilleria professionale (punto 2.1) e/o di una distilleria per conto di terzi (punto 2.2). Per i titolari di altre concessioni (punto 2.3) le disposizioni possono variare

Capitolato d'oneri relativo alla dealcolizzazione di bevande alcoliche

Dopo la scadenza del periodo di intervento e a condizione che non sia in corso o non sia stato annunciato alcun controllo da parte dell'UDSC, il titolare della concessione può disporre liberamente dell'etanolo.

Gli organi competenti dell'UDSC possono effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Il titolare della concessione deve accordare agli organi di controllo competenti libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire loro ogni informazione necessaria, mostrare loro le scorte di etanolo e presentare loro i libri di commercio e i relativi giustificativi ².

Al fine di garantire la tracciabilità dell'etanolo, il titolare della concessione deve conservare le bevande distillate sfuse in recipienti calibrati o tarati e numerati. Tutti i recipienti destinati all'immagazzinamento di prodotti sfusi devono essere provvisti di una scheda di deposito.

10 Controllo

Le persone assoggettate all'imposta sulle bevande spiritose devono tenere i registri, compilare i moduli ed effettuare le dichiarazioni necessarie per l'imposizione³. Al fine di adempiere ai propri obblighi, il titolare della concessione deve tenere un registro che indichi la provenienza delle materie prime, i generi e le quantità di bevande distillate ottenute e il loro utilizzo.⁴.

11 Commercio e pubblicità di bevande spiritose

Il commercio e la pubblicità di bevande spiritose sono soggetti alle disposizioni della legislazione sull'alcol e del diritto cantonale in materia.

12 Mescita di bevande spiritose

La mescita di bevande spiritose non imposte o non dichiarate è vietata.

13 COV

Restano riservate le disposizioni relative alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV). Le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito web dell'UDSC alla rubrica «Informazioni per le aziende».

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

² Art. 23 cpv. 3 LAIc.

³ Art. 23 cpv. 2 LAIc-

⁴ Art. 7 cpv. 2 LAIc.

Capitolato d'oneri relativo alla dealcolizzazione di bevande alcoliche

Ambito Alcol